



DAVIDE CASTAGNO

Il *case management* giudiziale nelle *ELI-Unidroit Model Rules* tra cooperazione, proporzionalità e metodi (non più) alternativi di risoluzione delle controversie: verso una riforma di principi?*

Il contributo esamina il modello di *case management* delle *ELI-Unidroit Model Rules*, evidenziando il ruolo centrale del giudice-*manager*. Dotato di ampi poteri di direzione e organizzazione del procedimento, il giudice è chiamato a garantire una gestione proporzionata ed efficiente della controversia, favorendo in larga misura soluzioni consensuali e il ricorso agli strumenti di ADR. Ne emerge un sistema di giustizia plurale e integrato, in cui processo e “altri” metodi di risoluzione della controversia operano in chiave complementare e non più alternativa. A partire da tali premesse, l’Autore indaga in che misura questo diverso modo di intendere la procedura civile trovi spazio nell’ordinamento italiano, non senza una previa comparazione con due sistemi, quello anglosassone e quello francese, le cui recenti riforme processuali paiono aver recepito un tale mutamento di principi.

This article analyses the case management framework established by the ELI-Unidroit Model Rules, focusing on the evolving role of the judge as case manager. Equipped with extensive powers to shape and steer proceedings, the judge is entrusted with ensuring that disputes are handled proportionately and efficiently, while actively encouraging consensual settlements and the use of ADR mechanisms. The Model Rules thus endorse a plural and integrated vision of civil justice, where adjudication and alternative dispute resolution operate as complementary tools rather than mutually exclusive options. Against this background, the article assesses whether and to what extent this shift in procedural culture has influenced the Italian legal system, drawing on a comparative perspective that considers recent procedural reforms in the United Kingdom and France.

Sommario: 1. La ricerca di soluzioni alternative al processo tra i poteri di *case management* nelle *Model Rules*; 2. *Case management* e *court-attached ADR* nella recente esperienza anglosassone; 3. L’ultima riforma del *Code de procédure civile* francese: un nuovo modello di *justice plurielle*; 4. Processo civile e ADR (*recte* mediazione demandata) in Italia: situazione attuale e prospettive future.

* Il contributo rielabora in forma scritta l’intervento dell’Autore presentato in occasione del Seminario de *Il Diritto processuale civile italiano e comparato* “ELI/UNIDROIT Model Rules e processo civile italiano: quali prospettive?”, svoltosi a Napoli il 6 febbraio 2026.

1. La ricerca di soluzioni alternative al processo tra i poteri di *case management* nelle *Model Rules*

Alla gestione del processo, *case-management* nella versione ufficiale delle *Model Rules*, è dedicato un apposito Titolo, il terzo, rubricato – nella traduzione italiana – “Della direzione e della gestione manageriale del procedimento” (*Part III*).

Dopo aver richiamato la diligenza delle parti nella conduzione del processo (*Rule 47*), da un lato, e il controllo del giudice sul suo andamento (*Rule 48*), dall’altro, la *Rule 49* – che costituisce l’essenza di tale Titolo – procede ad elencare una serie di poteri del giudice necessari per una “corretta gestione del procedimento” (*the proper management of proceedings*). Si tratta, in particolare, della possibilità di:

- incoraggiare le parti ad attivarsi per addivenire ad una definizione consensuale di tutta o di parte della controversia e, se del caso, anche a fare ricorso a metodi alternativi di risoluzione della lite;
- fissare udienze per la gestione della causa;
- determinare il tipo e le forme del procedimento;
- fissare un calendario del processo, con l’indicazione di termini perentori entro cui le parti ed i loro difensori devono compiere determinate attività processuali;
- limitare il numero e la lunghezza delle memorie che saranno presentate nel corso del procedimento;
- stabilire l’ordine in cui le questioni controverse devono essere trattate e decidere in ordine alla riunione o alla separazione di procedimenti;
- individuare preliminarmente le questioni relative alla giurisdizione e alla competenza, alla richiesta di misure cautelari o alla prescrizione e decadenza, in modo che possano essere oggetto di una decisione autonoma e anticipata, a seguito di udienze appositamente fissate;
- esaminare le questioni attinenti all’assistenza e alla rappresentanza delle parti, nonché le questioni relative all’intervento di terzi o alla partecipazione di altri soggetti interessati;
- valutare l’ammissibilità di modificazioni alle domande, eccezioni e deduzioni istruttorie avanzate negli atti introduttivi, in considerazione delle allegazioni formulate dalle parti;
- ordinare la comparizione personale delle parti o dei loro legali rappresentanti, che devono essere a conoscenza di tutte le questioni relative al procedimento;
- valutare la disponibilità, l’ammissibilità, la forma, la comunicazione e l’esibizione reciproca dei mezzi di prova e, in considerazione dello stato del procedimento: a) ammettere o non ammettere mezzi di prova; b) ordinare l’assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Tali poteri – che come suggerisce l’espressione “*in particular*” non possono considerarsi esaustivamente elencati – si inseriscono nella più ampia cornice della *Rule 5*, ove si afferma il dovere del giudice di garantire che il processo di risoluzione della controversia sia

“proporzionato”¹. Proporzione da stabilirsi, prosegue la *Rule*, a fronte della natura, dell’importanza e della complessità del caso in esame, in funzione di una “giusta”, “corretta” amministrazione della giustizia (*the proper administration of justice*), verso cui il dovere manageriale del giudice è rivolto.

Ne emerge la figura di un giudice-*manager*, capace di gestire – oltretutto decidere – la controversia, allocando le risorse disponibili per risolverla nel miglior modo possibile, sia con riguardo alle sue caratteristiche particolari (*micro case-management*) sia con riferimento all’intero sistema giustizia, in cui essa si inserisce (*macro case-management*). E in quest’ottica, risulta significativo – quantomeno agli occhi dello studioso italiano – che il primo dei poteri di direzione del procedimento elencati alla *Rule 49* sia quello di incoraggiare le parti ad attivarsi per addivenire ad una definizione consensuale di tutta o di parte della controversia, anche facendo ricorso a metodi alternativi di risoluzione della lite. Un potere a cui, vale la pena sottolineare, fa da *pendant* il primo dei doveri che la *Rule 3* pone a carico delle parti: adottare misure ragionevoli e appropriate per risolvere le controversie in via amichevole. Se a ciò si aggiunge che il “*Settlement*” (*Section 2.C*) figura nelle *Model Rules* come terzo principio, in immediata successione a quello di collaborazione (*Section 2.A*) e proporzionalità (*Section 2.B*), ecco che la ricerca di metodi alternativi di risoluzione della controversia sembra porsi come il naturale completamento di quel “trittico di principi”² che informa tutte le regole ivi contenute. Così, se da un lato le parti sono chiamate a cooperare nel tentativo di risolvere la loro disputa consensualmente, sia prima che dopo l’inizio del procedimento (*Rule 9*), dall’altro il giudice deve facilitare una tale risoluzione consensuale in qualsiasi fase del processo (*Rule 10*). E ciò non solo istruendo le parti in merito alla possibilità di avvalersi di metodi diversi per la risoluzione consensuale della controversia, ma anche suggerendo o raccomandando loro il ricorso ad un metodo specifico, secondo le diverse possibilità offerte dai vari ordinamenti nazionali³.

Si tratta, beninteso, di una strada differente rispetto a quella della conciliazione giudiziale, che è un istituto radicato negli ordinamenti continentali, rientrando la funzione conciliativa tra quelle tradizionalmente riconosciute al giudice. Invero, lo schema procedimentale proposto dalle *Model Rules*, che pure non rinnegano tale funzione ed anzi la incoraggiano⁴, sembra

¹ Quanto all’esercizio di tali poteri, il riferimento alla “necessarietà” per la corretta gestione del procedimento segna evidentemente il limite e la proporzione del loro impiego: cfr. S. HUBER, (*Rules 47-50*) *Case Management*, in A. Stadler, V. Smith e F. Gascón Inchausti (a cura di), *European Rules of Civil Procedure. A Commentary on the ELI/UNIDROIT Model Rules*, Cheltenham, 2023, p. 156, spec. 174 s.

² L’espressione è di R. CAPONI, *Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 717, spec. 727.

³ I singoli metodi di ADR non sono infatti contemplati dalle *Model Rules*.

⁴ È infatti la stessa *Rule 10(3)* a prevedere che il giudice possa partecipare ai tentativi compiuti dalle parti per addivenire ad un accordo ed assisterle nel raggiungimento di una risoluzione consensuale della controversia, anche nella fase di stesura di

suggerire un vero e proprio sistema plurale e integrato di giustizia, costituito dal processo (con i suoi istituti tipici, tra cui la conciliazione) e dagli “altri” metodi di risoluzione della lite. Un sistema in cui i diversi modi di composizione della controversia – tra cui quello giudiziale, sia esso aggiudicativo o conciliativo – non si pongono in termini di alternativa (*aut aut*), ma piuttosto di “alternanza” (*et et*), in funzione del principio di proporzionalità⁵. Un sistema, cioè, in cui la linearità della procedura – di norma introduzione, trattazione e decisione – può essere rotta in nome di una giustizia più efficiente, demandando la soluzione della lite – anche parzialmente e non solo *in toto* – ad altri soggetti. Un sistema scomponibile e ricomponibile, a seconda delle caratteristiche della controversia, con possibili “*allers et retours*” verso e dalle aule di giustizia⁶, secondo un approccio olistico in cui la decisione giudiziale non rappresenta necessariamente la *best option*⁷.

Fulcro di tale sistema resta però il giudice, i cui poteri di *case management* non si limitano alla gestione del procedimento, bensì – come suggerisce l’espressione stessa – si estendono alla gestione del “caso” ovvero della controversia nella sua globalità, al fine di individuare il metodo più adatto (*tailored-made*) alle esigenze delle parti, ma anche del sistema giustizia in cui il giudice è chiamato ad operare⁸.

L’esito del procedimento ambisce così a una vittoria collettiva, per usare la felice espressione di Ost⁹: una soluzione *win-win* resa possibile con il passaggio dal giudice “arbitro” – passivo di fronte al gioco processuale delle parti, di cui deve solo assicurare il rispetto delle regole – al

un accordo conciliativo o transattivo (non potendo poi, se del caso, giudicare di quella controversia se ciò gli ha permesso di ricevere informazioni in assenza di contraddittorio).

⁵ In questi termini v. L. CADIEU e S. AMRANI-MEKKI, (*Rules 2-8*) *General principles: Co-operation and Proportionality*, in A. Stadler, V. Smith e F. Gascón Inchausti (a cura di), *European Rules of Civil Procedure*, cit., p. 11, spec. 20 ss. Evidenzia come nelle *Model Rules* il principio di proporzionalità rappresenti l’espressione primaria del *case management* anche L.P. COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 443 spec. 454.

⁶ L’espressione è di S. AMRANI-MEKKI, *Des modes amiables aux modes adaptés de résolution des différends - Audience de règlement amiable et césure du procès*, in *JCP G*, 2023, n° 37, doct. 1040.

⁷ Di guisa che, come sottolinea P. COMOGLIO, *Mezzi alternativi di tutela e garanzie costituzionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, p. 318, spec. 322 ss., l’alternatività del metodo di risoluzione della controversia si pone in questo modo rispetto all’esito “normale” del processo, che è la decisione giudiziale. Dello stesso avviso anche R. NAZZINI, *Modelli conciliativi interni al processo (analisi comparativa e tests strutturali)*, *ivi*, 2002, p. 844, spec. 850.

⁸ Cfr. L. ERVO, (*Rules 9-10, 141*) *Facilitating ADR and Settlements: An Extension of the Co-operation Principle*, in A. Stadler, V. Smith e F. Gascón Inchausti (a cura di), *European Rules of Civil Procedure*, cit., p. 94, spec. 97. In questa prospettiva, secondo M. DE CRISTOFARO, *Case management e riforma del processo civile, tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 282, spec. 283, il *case management* «si configura primariamente quale mezzo di adattamento della disciplina procedimentale alle peculiarità del caso concreto, sì da non comprimere le esigenze di difesa e di approfondimento delle parti e al contempo però consentendo a ciascun contenzioso il “giusto” grado di attenzione da parte del servizio giustizia (non troppo poco, ma neppure troppo)».

⁹ V. F. OST, *Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice*, in P. Gérard, F. Ost, M. Van de Kerchove (a cura di), *Fonction de juger et pouvoir judiciaire*, Bruxelles, 2019, p. 1, spec. §81.

giudice “allenatore”, che le parti consiglia e orienta verso la soluzione più efficiente, oltre che più efficace, della lite e, possibilmente, del conflitto che le contrappone¹⁰.

Se ciò è vero, trattare del *case management* descritto nelle *Model Rules* significa allora far emergere, anzitutto, un diverso modo di intendere il processo civile, evidenziandone un cambiamento negli aspetti culturali (*a change in mindset*), più che nelle regole tecniche¹¹. Un mutamento di prospettiva, in cui la soluzione endo-processuale partecipa con altri strumenti eso-processuali di risoluzione delle controversie, con una marcata preferenza, quando possibile, per questi ultimi¹².

Una rinnovata concezione del sistema giustizia, questa, di cui si trova un esempio lampante nelle disposizioni preliminari al nuovo Codice di procedura civile del Québec del 2014: «Il presente Codice si propone, nell’interesse pubblico, di predisporre strumenti di prevenzione e composizione delle controversie, nonché di contenimento del ricorso alla giurisdizione, attraverso procedure adeguate, efficienti ed eque, capaci di valorizzare la partecipazione attiva dei soggetti interessati». Parimenti rilevanti, seppur più tenui, le affermazioni di principio contenute nelle norme fondamentali del processo civile poste in apertura al *Código de Processo Civil* brasiliano del 2015, secondo cui, da un lato, «Lo Stato promuove, ove possibile, la soluzione consensuale dei conflitti» (Art. 3° §2) e, dall’altro, «La conciliazione, la mediazione e gli altri metodi di soluzione consensuale dei conflitti devono essere incoraggiati da giudici, avvocati, difensori pubblici e membri del pubblico ministero, anche nel corso del procedimento giudiziario» (Art. 3° §3).

In questa prospettiva, prima di esaminare in che misura il processo italiano si stia – o meno – muovendo verso tale direzione, è dunque opportuno soffermarsi su due recenti riforme processuali che, anche a livello europeo, tale cambiamento di prospettiva sembrano recepire. Mi riferisco, in particolare, alla riforma delle *Civil Procedure Rules* (CPR) del 2024, nel Regno Unito, e a quella del *Code de procédure civile* (CPC) della scorsa estate (2025), in Francia.

2. Case management e court-attached ADR nella recente esperienza anglosassone

La nozione di *judicial case management*, originatasi nel contesto del processo civile americano, è stata formalmente “importata” nell’ordinamento anglosassone nel 1998, con l’adozione

¹⁰ Sulla distinzione tra i concetti di lite e conflitto, alla luce del quadro delineato dalle *Model Rules*, v. S. DALLA BONTÀ, *La cura delle parole tra processo e metodi consensuali. Per una gestione responsabile del conflitto*, in *Giust. cons.*, 2024, p. 283, spec. 284 ss.

¹¹ V. M. DE BENITO, A. NYLUND, J. SORABJI e R. STÜRNER, *Case Management*, in M. De Benito (a cura di), *Colloquies on European Civil Procedure. Exploring the ELI-UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure*, Leiden-Boston, 2025, p. 17, spec. 23.

¹² Sui limiti del ricorso a tali strumenti, al di là dell’accordo delle parti e della disponibilità dell’oggetto della lite, v. ancora R. CAPONI, *Le regole modello europee Eli-Unidroit*, cit., p. 733 ss., che pone lo stesso principio di proporzionalità ad argine del loro impiego “sempre e comunque”, laddove «l’intervento della giustizia civile statale, specialmente quando culmini in una guida autorevole di coerenza affidata alla corte suprema, assicura un adeguato parametro di giudizio che vale *erga omnes* nella sua efficacia persuasiva».

delle *Civil Procedure Rules* (CPR)¹³. Si trattò, come noto, di una vera e propria riforma culturale, posto che, in precedenza, il processo inglese si basava sul modello c.d. “*adversial*”, relegando il giudice a un ruolo perlopiù passivo rispetto all’attività delle parti¹⁴. Rivedendo tale impostazione di fondo, con le sue inevitabili derive in termini di economia processuale, le nuove *Rules* introducevano tra i principi fondamentali del processo (*overriding objective*) un vero e proprio dovere di “*active case management*” in capo al giudice (*Rule 1.4*), al fine di trattare le cause in modo giusto e con costi proporzionati (*Rule 1.1*), anche grazie alla collaborazione delle parti (*Rule 1.3*)¹⁵.

Emergeva in questo modo quel binomio cooperazione-proporzionalità – da cui le *Model Rules* hanno certamente attinto – che, a sua volta, “triangolava” con i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, metodi di cui anche il giudice doveva farsi promotore nell’ottica di una migliore – “*justly*” e non solo “*just*” – gestione del caso¹⁶. E così, tra i poteri di *case management* figurava anche quello di incoraggiare le parti a ricorrere a metodi di ADR, ove considerati appropriati, nonché quello di facilitarne l’utilizzo, come previsto dalla *Rule 1.4(2)(e)*. Un potere diverso, è bene ribadirlo, da quello di conciliare le parti, pure incluso nella *Rule 1.4(2)*, ma alla lettera (*f*).

Tale modello di *court-attached ADR*, che nel disegno riformatore di Lord Woolf avrebbe dovuto contribuire a rafforzare l’idea del processo come *last resort remedy*, configurazione già avvalorata nei *Pre-action Protocols*¹⁷, ha conosciuto tuttavia un considerevole ridimensionamento in seguito alla pronuncia *Halsey v. Milton Keynes*, resa nel 2004 dalla *Court of Appeal*¹⁸. Secondo Lord Dyson, estensore della decisione, non spettava infatti al giudice il

¹³ Nel processo americano, il *judicial case management* si è sviluppato – con il nome di *caseflow management* – a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, per poi confluire, nei primi anni ’80, nelle *Federal Rules of Civil Procedure* e segnatamente nella *Rule 16* (*Pretrial Conferences; Scheduling; Management*). Per una puntuale ricostruzione dell’evoluzione americana dell’istituto v. F. BARBIERI, *La direzione del giudice e l’economia processuale*, Napoli, 2024, p. 55 ss. Per il recente approdo di tale potere direzionale con riferimento ai metodi di ADR di cui *infra* nel testo, anche in chiave comparata, v. inoltre A. CARRATTA e C. CAVALLINI, *Judicial settlement e modelli di tutela a confronto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 427 ss.

¹⁴ Cfr. A. MERONE, *L’evoluzione delle civil procedure rules tra case e costs management: all’alba del general pre-action protocol e della seconda riforma Jackson*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 1375, spec. 1377 s. Sul tema, all’indomani della riforma, v. anche L. PASSANANTE, *La riforma del processo civile inglese. Principi generali e fase introduttiva*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, p. 1353, spec. 1362 ss.

¹⁵ Sull’evoluzione del *case management* giudiziale nel contesto delle *Civil Procedure Rules* v. B. FICCARELLI, *Fase preparatoria del processo civile e case management giudiziale*, Napoli, 2011, p. 91 ss., nonché, più recentemente, A. MERONE, *Il modello semplificato di cognizione tra principi e regole del processo*, Napoli, 2025, p. 374 ss.

¹⁶ Sul concetto di “*proportionate justice*” emergente dalle *Civil Procedure Rules* cfr. A. PANZAROLA, *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, 2022, p. 42 ss.

¹⁷ Sull’influenza esercitata dai *Pre-action Protocols* inglesi sulle *Model Rules* e in particolare sulla *Rule 51(1)* ovvero sul dovere delle parti, prima dell’inizio del processo, di cooperare tra loro al fine di evitare controversie e costi inutili, facilitando la rapida risoluzione consensuale della controversia, v. E. D’ALESSANDRO, (*Rules 51-60*) *Procedural steps and contents of initial documents*, in A. Stadler, V. Smith e F. Gascón Inchausti (a cura di), *European Rules of Civil Procedure*, cit., p. 180, spec. 182 ss.

¹⁸ *Court of Appeal (Civil Division)*, *Halsey v. Milton Keynes General NHS Trust* [2004] EWCA Civ 576.

compito di gestire la controversia al punto da ordinare alle parti il ricorso ad un metodo di risoluzione alternativo della controversia, che poteva soltanto essere loro suggerito, ma non imposto.

Benché con alcune (significative) eccezioni, il principio di diritto stabilito dalla *Court of Appeal* è stato successivamente seguito dalle corti inglesi sino al recente *overruling* inaugurato dalla medesima *Court of Appeal* nel caso *Churchill v. Merthyr Tydfil*¹⁹, preludio alla riforma delle *Civil Procedure Rules* del 2024.

In particolare, la corte ha (re)incluso tra i poteri del giudice di controllo del processo quello di sospenderlo per ordinare alle parti il ricorso ad un metodo alternativo di risoluzione della controversia, a prescindere dalla sua denominazione tipica (o atipica, includendovi financo semplici trattative informali tra le parti). E ciò, ancora una volta, in maniera “proporzionale” a raggiungere una soluzione della controversia «*fairly, quickly and at reasonable cost*».

La trasmissione *streaming* delle udienze dibattimentali, che ha raggiunto oltre un migliaio di visualizzazioni, testimonia della portata anche “sociale” della decisione, in grado di recare con sé una vera e propria riforma culturale del sistema di *court-attached ADR* delineato dalle CPR del 1998 e già caratterizzato per la sua interazione con il processo mediante penetranti poteri del giudice²⁰. Una riforma culturale presto concretizzatasi in precetto normativo, giacché tradottasi, nel giro di un anno appena, nella riforma dei “principi” delle *Civil Procedure Rules*²¹. In seguito alla riforma, in particolare, le *court-attached ADR* concorrono direttamente al perseguimento dell’*overriding objective* di cui alla *Rule 1*, dove si prevede che la trattazione della causa in modo giusto e a costi proporzionati contempla, per quanto praticabile, di promuovere o utilizzare strumenti di risoluzione alternativa delle controversie [*Rule 1.2(2)(f)*]. La *Rule 1.4(2)(e)*, dal canto suo, include adesso anche il potere di “ordinare” – oltreché incoraggiare – le parti ad utilizzare metodi di ADR. E così, tra i *general powers of management* del giudice, la *Rule 3.1(2)(o)* include quello di ordinare alle parti di impegnarsi in meccanismi di *alternative dispute resolution*, mentre in tutte le *Rules* dedicate ai diversi *tracks* si ribadisce che, nell’impartire le “direttive” procedimentali, il giudice deve valutare se disporre o incoraggiare le parti a ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie [*Rule 28.7(d)* per il *Fast Track*, *Rule 28.14(f)* per l’*Intermediate Track*, *Rule 29.2(1A)* e *PD29.4.10(9)* per il *Multi Track*]. Quanto alle conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine del giudice, la *Rule 44.2(5)(e)* include ora tale condotta tra quelle rilevanti ai fini della ripartizione delle spese processuali.

¹⁹ *Court of Appeal (Civil Division), Churchill v. Merthyr Tydfil County Borough Council*, [2023] EWCA Civ 1416. Per un commento alla pronuncia v. A.M. FELICETTI, *ADR per ordine del giudice nella common law inglese. I nuovi orizzonti aperti da Churchill v. Merthyr Tydfil*, in *Giust. cons.*, 2024, p. 107 ss., ove si riportano altresì le decisioni che, in passato, si erano discostate dal precedente *Halsey*.

²⁰ Cfr. R. NAZZINI, *Modelli conciliativi interni al processo*, cit., p. 880.

²¹ 2024 No. 839 (L. 11) *The Civil Procedure (Amendment No. 3) Rules 2024*.

Va detto, infine, che né la decisione della *Court of Appeal* in *Churchill* né la riforma delle *Civil Procedure Rules* precisano il tempo in cui il giudice può ordinare alle parti il ricorso ad un metodo di ADR. Di guisa che, in alcune recenti decisioni, i giudici inglesi hanno fatto uso di tale potere in fasi ormai avanzate del processo ed anche a fronte del fallimento di precedenti tentativi di soluzione consensuale della controversia autonomamente intrapresi dalle parti, dando così prova di un'applicazione dell'istituto in chiave non meramente deflattiva, ma realmente funzionale alla miglior definizione della lite²².

3. L'ultima riforma del *Code de procédure civile* francese: un nuovo modello di *justice plurielle*

Passando agli ordinamenti continentali c.d. “di *civil law*”, la presenza di norme di coordinamento (*passageways*) in grado di permettere il passaggio dal processo a metodi alternativi di risoluzione della controversia è fenomeno non certo nuovo. Quantomeno con riferimento alla mediazione, d'altronde, tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 5 della Direttiva 2008/52/CE, trovando così applicazione per tutti gli Stati membri e talvolta figurando addirittura tra i principi fondamentali del processo, come nel caso del Codice di procedura civile romeno del 2010²³. Né sono estranee alle codificazioni europee disposizioni di *case management* che prevedono il dovere del giudice di attivarsi per raggiungere una soluzione “proporzionata” della controversia, anche mediante la cooperazione delle parti. Emblematiche, a questo proposito, le due previsioni contenute tra i principi fondamentali del nuovo Codice di procedura portoghese del 2013 (*Código de Processo Civil Novo*) dedicate rispettivamente al “*Dever de gestão processual*” (Artigo 6.º) e al “*Princípio da cooperação*” (Artigo 7.º).

Se, però, è alla reciproca influenza di tali aspetti che si guarda ovvero al modo in cui essi si coordinano nello svolgimento del processo, dando vita a un vero e proprio “*renewed concept of civil procedure*”²⁴, bisogna allora rivolgere l'attenzione all'esperienza francese. Qui, dove a far data dal “nuovo” codice di procedura civile del 1975 il compito di conciliare le parti rientra nella *mission* del giudice, come previsto tra i principi generali (art. 21 CPC), tale funzione è stata via via delegata a soggetti esterni alla magistratura, a vantaggio dell'altra – più nobile – funzione del giudice: *trancher le litige conformément aux règles de droit* (art. 12 CPC)²⁵. Nel

²² V. ad es. *High Court of Justice, DKH Retail Ltd and others v City Football Group Ltd* [2024] EWHC 3231 (Ch). La decisione è annotata, anche con riferimento al panorama italiano, da A.M. FELICETTI, *Il momentum della mediazione demandata in Inghilterra. Considerazioni a margine di DKH Retail v City Football*, in *Giust. cons.*, 2025, p. 553 ss.

²³ Art. 21, comma 1, *Codul de procedură civilă*: «Il giudice raccomanda alle parti la risoluzione amichevole della controversia mediante la mediazione, secondo quanto previsto dalla legge speciale».

²⁴ Così L. CADIET e S. AMRANI-MEKKI, (*Rules 2-8*) *General principles*, cit., p. 18.

²⁵ Introdotta nel codice di rito nel 1975 (*Décret n° 75-1123*), la funzione conciliativa del giudice è così descritta da Gérard Cornu, suo promotore: «la conciliation [...] constitue, pour le juge, à tout moment, une mission (c'est-à-dire tout à la fois un

corso degli anni, si è così assistito al proliferare di figure professionali para-giudiziali, alternative e complementari rispetto al giudice.

Il *Décret n°78-381* del 20 marzo 1978 ha dapprima istituito la figura dei conciliatori di giustizia, incaricati di facilitare una soluzione amichevole della controversia “*en dehors de toute procédure judiciaire*”. In seguito, la *Loi n° 95-125* dell’8 febbraio 1995, istitutiva della mediazione in materia civile e commerciale, ha permesso al giudice, *ante tempo* rispetto alla Direttiva del 2008, purché con l’accordo delle parti, di rinviare queste ultime davanti a un conciliatore o un mediatore, per cercare una soluzione consensuale della lite. Con la *Loi n° 2010-1609* del 22 dicembre 2010 è stata quindi introdotta la negoziazione assistita (*procédure participative*), la cui portata è stata successivamente ampliata dalla *Loi n° 2016-1547* del 18 novembre 2016 (la “*loi de modernisation de la justice du XXI^e siècle*”), che ne ha permesso l’utilizzo anche in corso di causa. La convenzione di procedura partecipativa – a quel tempo – disciplinata all’art. 2026 del *Code civil* è così divenuta uno strumento utilizzabile dalle parti non soltanto per raggiungere un accordo sull’an della controversia (*la résolution amiable de leur différend*), ma anche sul *quomodo* della sua istruzione davanti al giudice (*la mise en état de leur litige*)²⁶.

Nel frattempo il *Décret n° 2012-66* del 20 gennaio 2012, in un’ottica di razionalizzazione dei vari strumenti di ADR, ha introdotto un nuovo Libro V nel codice di procedura, dedicato appunto alla *résolution amiable des différends*, così implementando – a tutti gli effetti – tali strumenti nella disciplina codicistica del processo civile.

Hanno proseguito tale percorso, da un lato, il *Décret n° 2022-245* del 25 febbraio 2022, con cui il legislatore francese ha introdotto il potere del giudice di rinviare le parti in mediazione a prescindere dal loro consenso e, dall’altro, il *Décret n° 2023-686* del 29 luglio 2023, recante “*mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire*”. Con quest’ultimo, in particolare, il legislatore francese ha introdotto l’*audience de règlement amiable* (ARA), un nuovo metodo di composizione alternativa della controversia demandato a un giudice diverso da quello davanti a cui pende la causa (oggi confluito, con applicazione generalizzata, negli artt. 1532 et suiv. CPC), e la *césure du procès*, un meccanismo di “scomposizione” del processo che mira ad agevolare una definizione consensuale della controversia, almeno parziale (artt. 807-1 et suiv. CPC)²⁷.

Completa questa evoluzione l’ultima riforma del *Code de procédure civile*, operata dal *Décret n° 2025-660* del 18 luglio 2025 ed entrata in vigore lo scorso 1° settembre, che, oltre ad

pouvoir et un devoir), une vocation naturelle, inhérente à son office» (v. G. CORNU, *L’élaboration du code de procédure civile*, in *RHFD*, 1995, n° 16, p. 254).

²⁶ Sul tema v. il recente contributo di L. DE BARBIERI, *Accordi processuali e gestione collaborativa della controversia in un raffronto fra l’ordinamento francese e quello italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, p. 1259, spec 1274 s.

²⁷ Su tali istituti sia permesso il rinvio a D. CASTAGNO, *Audience de règlement amiable (ARA) e césure du procès (CP): due recenti riforme francesi verso un processo “modulare”*, in *questa Rivista*, 2024, p. 442 ss.

interventi di dettaglio e riorganizzazione sistematica delle norme in materia di *modes amiables de résolution des différends*, interviene direttamente sui “principi direttori del processo”. E ciò fa, in particolare, modificando l’art. 21 CPC, l’unico di cui si compone la Sezione VII che, precedentemente rubricata “*La conciliation*”, diviene ora “*La résolution amiable du litige*”. Alla tradizionale funzione conciliativa del giudice si aggiunge così quella di determinare con le parti il metodo di soluzione della controversia “*le plus adapté à l’affaire*” (art. 21, al. 1, CPC), ferma restando la possibilità che le parti decidano in ogni momento di risolvere consensualmente tutta o parte della controversia (art. 21, al. 2, CPC).

Si tratta, come sottolineato da parte della dottrina, dell’innovazione più generale e simbolica della riforma, incidente su quei principi del processo da toccare con “*la main tremblante*”, considerate le potenziali ricadute che ogni loro modifica può recare alla conformazione del processo stesso²⁸. Ciò anche se, nel caso di specie, la modifica appare più “estetica” che pratica, non essendo stata accompagnata da altri rilevanti cambiamenti a livello di regole operative, fatta salva la possibile sanzione sino a 10.000 € per chi – senza giustificato motivo – non ottempera all’ingiunzione del giudice di incontrare un conciliatore o un mediatore (art. 1553-3 CPC)²⁹. Un’innovazione, questa, che sembra peraltro andare in direzione opposta ad un modello realmente “collaborativo” in cui giudice e parti cooperano verso la migliore soluzione della lite.

Certo è, tuttavia, che la modifica dell’art. 21 CPC segna una considerevole evoluzione nel modo di guardare al processo civile e a chi quel processo deve gestire, ovvero il giudice, in maniera funzionale all’affermazione di una nuova politica di giustizia³⁰. Una giustizia pluralista e integrata, versione continentale della *multi-door court house* già preconizzata oltreoceano da Sander negli anni ’70 del secolo scorso³¹. Un autentico mutamento di paradigma, dunque, che

²⁸ In questi termini v. M. BARBA, *La réforme de l’instruction et des modes alternatifs en matière civile : un amiable décret (première partie : lignes de force, dispositions transitoires et principes directeurs)*, in *Dalloz actu.*, 17 settembre 2025.

²⁹ Vi si aggiungono una serie di modifiche minori, soprattutto di risistemazione del Libro V, dedicato ai metodi di risoluzione alternativi delle controversie, nonché l’introduzione, nel Titolo VI del Libro I, delle convenzioni relative all’istruzione della causa (articoli da 127 a 131-8), con l’aggiunta, non irrilevante, della regola secondo cui, nel rispetto dei principi direttori del processo, le cause saranno d’ora in poi istruite su accordo delle parti e, solo in mancanza di tale accordo, dal giudice. Per un approfondimento su quest’ultimo aspetto v. ancora M. BARBA, *La réforme de l’instruction et des modes alternatifs en matière civile : un amiable décret (deuxième partie : le principe d’instruction conventionnelle)*, in *Dalloz actu.*, 18 settembre 2025 e Id., *La réforme de l’instruction et des modes alternatifs en matière civile : un amiable décret (troisième partie : les modalités de l’instruction conventionnelle)*, *ivi*, 19 settembre 2025.

³⁰ Così S. AMRANI-MEKKI, *Modes amiables de résolution des différends - Une nouvelle conception du procès civil à l’aune de la contractualisation. - À propos du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025*, in *JCP G*, 2025, n° 35, doctr. 958.

³¹ Si tratta del noto intervento di Frank Sander alla *National Conference on the Causes of Dissatisfaction with the Administration of Justice* (altresì conosciuta come *Pound Revisited Conference*) del 7-9 aprile 1976, successivamente pubblicato come F. SANDER, *Varieties of Dispute Processing*, in *70 F.R.D.*, 1976, p. 111. In Francia, sulla nozione di “*système pluriel de justice*” v. L. CADIET, *La justice face aux défis du nombre et de la complexité*, in *Cah. just.*, 2010, p. 13 ss., nonché C. CHAINAIS, *Quels principes directeurs pour les modes amiables de résolution des différends ? Contribution à la construction d’un système global de justice plurielle*, in *Mélanges en l’honneur du Professeur Loïc Cadiet*, Parigi, 2023, p. 265 ss.

consacra la figura del giudice quale istanza di sostegno e di accompagnamento alla composizione dei conflitti ad opera delle parti stesse, entro un assetto in cui la dimensione contrattuale e quella giurisdizionale si intrecciano secondo una logica di complementarietà, nel rispetto dei principi di cooperazione e proporzionalità nella gestione del procedimento³².

4. Processo civile e ADR (*recte* mediazione demandata) in Italia: situazione attuale e prospettive future

In Italia, dove la funzione conciliativa del giudice è stata rafforzata dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022)³³, la possibilità di invitare le parti a intraprendere un percorso di risoluzione alternativa della controversia a lite pendente è fenomeno piuttosto recente (quantomeno in rapporto ai due ordinamenti visti poc'anzi).

Fu il d.lgs. n. 28/2010, sulla scorta della menzionata Direttiva 2008/52/CE, a introdurre per la prima volta un meccanismo di “comunicazione” tra processo e ADR, prevedendo – nella sua versione originale – la possibilità che il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, le invitasse a tentare la strada della mediazione³⁴. Come noto, già in occasione della riforma portata dal d.l. n. 69/2013, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità della norma previgente (che non aveva in realtà toccato l'istituto *de quo*³⁵), l'invito si trasformò in obbligo e fu accompagnato dalla sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale.

Con la mediazione “sollecitata” dal giudice, ben presto ribattezzata “demandata”, per la prima volta un metodo di ADR veniva così a “interferire con il processo”, come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 28/2010³⁶. Una precisazione non irrilevante e dal forte sapore programmatico, nella misura in cui, oltre a rimarcare il rapporto di alterità tra il rimedio extra-processuale e quello processuale, essa sembrava addirittura prefigurare un'incidenza unilaterale del primo sulla regolazione del secondo. Del resto, a distanza di oltre quindici anni dalla sua introduzione, la mediazione demandata continua a restare disciplinata dalla normativa speciale (oggi in via autonoma, all'art. 5-*quater*, d.lgs. n. 28/2010). Né sono state inserite nel codice di rito altre ipotesi ad applicazione generale – la precisazione è doverosa, dopo che il legislatore della riforma Cartabia ha introdotto la mediazione familiare all'art. 473-*bis*.10 c.p.c. – in cui il giudice può indirizzare le parti verso metodi di risoluzione consensuale

³² Cfr. S. AMRANI-MEKKI, *Modes amiables de résolution des différends*, cit.

³³ Sul tema v. il recente contributo di S. CIRILLO, *La dea (s)bendata? L'impatto della conciliazione sull'imparzialità e sulla terzietà del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 1240 ss.

³⁴ In precedenza, invero, meccanismi analoghi erano già stati introdotti, mediante protocolli, presso alcuni tribunali italiani, come ricorda R. TISCINI, *Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie civili*, Napoli, 2023, p. 45 s., spec. nota 99.

³⁵ Cfr. Corte cost., 6 dicembre 2012, n. 272.

³⁶ V. Relazione illustrativa al D.Lgs. 28/2010, Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, p. 6.

della controversia, la mediazione *in primis*, a differenza di quanto si è verificato, nel corso degli anni, in quasi tutti gli ordinamenti continentali³⁷.

Considerata tale situazione, sorge dunque spontaneo domandarsi in che misura il nostro processo civile rifletta quella triangolazione tra principi che, sulla scia delle *Model Rules*, costruisce l'area della complementarietà tra processo civile e ADR sui cateti di cooperazione e proporzionalità.

Un segnale, in questo senso, veniva invero dalla legge delega di riforma del processo civile (l. n. 206/2021), che tra i principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) proponeva un riordino di tutte le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge in un testo unico degli strumenti "complementari" alla giurisdizione, suggerendo così un nuovo modo di intendere il rapporto tra processo e ADR, non più in termini di alternatività³⁸.

Rimasta tale proposta – allo stato – lettera morta, può dirsi che, sul punto, la riforma Cartabia abbia innovato ben poco. Da un lato, resta infatti la disciplina codicistica del processo e, dall'altro, il sistema delle normative speciali in materia di negoziazione assistita (d.l. n. 132/2014) e di mediazione (d.lgs. n. 28/2010). Solo con riferimento a quest'ultima, inoltre, il nuovo art. 5-*quater* d.lgs. n. 28/2010 si offre – come faceva in precedenza l'art. 5, comma 2 – quale strumento di *case management* a disposizione del giudice per far uscire la decisione della controversia dai binari del processo, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e – in seguito alla riforma – "ogni altra circostanza"³⁹. Valutazione che deve ora essere compiuta, dopo le modifiche introdotte dal decreto correttivo (d.lgs. n. 216/2024), entro il momento in cui viene fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con la conseguenza di sottrarre al giudice l'intero arco temporale – di regola non trascurabile – che precede tale udienza, prima utilizzabile in base alla disciplina previgente (che consentiva il rinvio in mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni).

³⁷ Per altri esempi, oltre a quelli già menzionati nel testo, cfr. senza pretesa di completezza: §278a(1) *Zivilprozessordnung* (ZPO), in Germania; §204 *Zivilprozessordnung* (ZPO), in Austria; *Artículo 428 Ley de Enunciamento Civil* (LEC), in Spagna; *Artigo 273.º Código de processo civil (novo)*, in Portogallo; §17 *Chapter 42 Rättegångsbalkene*, in Svezia; art. 214 Codice di procedura civile (CPC), in Svizzera; §8-3 *Dispute Act (tvisteloven)*, in Norvegia.

³⁸ Sulla natura "complementare" delle soluzioni negoziali rispetto alla tutela giurisdizionale v. R. CAPONI, *Processo civile: modelli europei, riforma Cartabia, interessi corporativi, politica*, in *Quest. Giust.*, 2023, I, p. 30, spec. 31 ss. In senso critico v. tuttavia F. LOCATELLI, *Complementarietà tra mediazione e processo nel D. Lgs 149/2022: "l'occasione è difficile che si offra ed è facile che si perda"*, in *Judicium*, 25 novembre 2022, §1, la cui sensazione «è che in questa riforma di complementarietà, nel senso di integrazione reciproca tra processo e adr negoziali al fine di consentire il raggiungimento di un risultato migliore mediante impiego congiunto dei due schemi, ci sia ben poco».

³⁹ L'aggiunta di tale generica espressione, idonea a consentire al giudice di dare adeguata e piena motivazione della decisione di demandare le parti in mediazione (come si legge nelle Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149/2022), evocherebbe secondo L. BREGGIA, *Il giudice civile dinanzi alla mediazione. Dallo spaesamento a una nuova consapevolezza*, in Aa.Vv., *Il senso della mediazione dei conflitti. Tra diritto, filosofia e teologia*, Torino 2024, p. 115, spec. 135, un "respiro culturale", non riducibile ad alcuna casistica particolare.

Tutto ciò, in un contesto in cui l'istituto della mediazione demandata è perlopiù inteso in chiave deflativa, piuttosto che collaborativa, ed è dunque sovente impiegato come rimedio utile a smaltire i ruoli, anziché come strumento di *case management* funzionale a raggiungere una decisione "migliore", nell'ottica della proporzionalità processuale⁴⁰. Concezione a cui certo contribuisce la "rigidità" dell'istituto stesso, che non ammette – almeno espressamente – un rinvio soltanto parziale della controversia in mediazione, al fine di tentare la definizione di alcuni suoi aspetti in quella sede; di modo che o la si rinvia tutta, oppure non la si rinvia affatto. Siamo dunque ancora distanti da quel sistema di giustizia pluralista e integrato che emerge dalle *Model Rules* e a cui le recenti riforme processuali inglesi e francesi paiono dare nuova linfa, almeno in termini di principi. Un apparente immobilismo, quello del processo italiano, rispetto a cui si può affermare che qualcosa... eppur si muove. E un tale movimento, una tale spinta riformatrice sembra invero provenire dall'art. 5-*quinquies* d.lgs. n. 28/2010, introdotto *ex novo* dalla riforma, che non concerne direttamente alcun potere di gestione manageriale del processo, bensì chi quel potere esercita ovvero il giudice. Posto infatti che individuare quali controversie rinviare in mediazione richiede senz'altro nuove competenze, diverse dall'applicazione della regola di diritto, il legislatore delegato ha posto l'accento sulla formazione e l'aggiornamento dei magistrati in materia di mediazione. Ciò, in particolare, mediante la frequentazione di seminari e corsi, anche con il coinvolgimento di università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria; esperienze di collaborazione che, negli ultimi anni, si stanno progressivamente moltiplicando⁴¹. Tutto questo, nell'ottica di favorire quanto più possibile il ricorso alla mediazione demandata da parte del giudice, tenuto altresì conto che sia il tempo dedicato alla formazione sia il numero delle cause definite con ordinanza di mediazione – oggetto di specifica rilevazione statistica – costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato⁴².

⁴⁰ Cfr. R. TISCINI, *Il ruolo del giudice*, cit., p. 51 s., per la quale, da questo punto di vista, la mediazione demandata risulta financo preferibile alla conciliazione giudiziale, posto che, ai vantaggi per l'accordo conseguito, si aggiunge quello dello sgravio per il giudice adito.

⁴¹ A partire, in particolare, dal Progetto Con-Senso, sviluppato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, sotto la direzione scientifica della Professoressa Paola Lucarelli, che ha coinvolto numerosi distretti di Corte d'appello, oltre a quello toscano.

⁴² Sicché, come sottolinea ancora R. TISCINI, *Il ruolo del giudice*, cit., p. 55, per il legislatore della riforma Cartabia «puntare sulla mediazione non significa soltanto rivederne le dinamiche procedurali, per estenderne l'applicazione, ma anche guardare a monte a colui che è titolare del potere di demandare tale attività, sia formandolo puntualmente, sia anche valorizzandone il ruolo proprio allo scopo di rendere esplicita l'attività dal medesimo compiuta». Si tratta di una strategia adottata anche in Francia (per opera della *Circulaire CIV/06/23 du 17 octobre 2023 du garde des Sceaux, ministre de la Justice relative à la mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l'amicable*), la cui legittimità è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato (*Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 06 février 2026, 490205*), che, rigettando il ricorso promosso dall'*Union syndicale des magistrats*, ha precisato che la *résolution amiable des litiges* concorre al buon funzionamento del servizio pubblico della giustizia, sicché considerare il suo impiego, da parte dei magistrati, ai fini di determinare la componente retributiva variabile loro spettante non comporta l'introduzione di un nuovo

Ne esce così rafforzata quella figura di giudice “fulcro” del sistema, tanto più capace di garantire l’osmosi tra processo e altri metodi di risoluzione della controversia quanto più formato a dialogare con tutti gli attori coinvolti nella gestione del caso, anche grazie all’aiuto che gli potrebbe provenire in tal senso dal personale addetto all’Ufficio per il processo (UPP), a cui l’art. 5 d.lgs. n. 151/2022 attribuisce espressamente, tra gli altri compiti, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite⁴³. Ed è proprio in questo dialogo costante, in queste forme di interazione capaci di sviluppare interrelazioni, in fondo, che al giudice è richiesto di indossare l’abito del *case-manager*, quale descritto nelle scienze sociali: una nuova figura professionale in grado di garantire facilitazione, attivazione e coordinamento del complesso delle prestazioni, attivando e mettendo in rete le risorse disponibili per la gestione del caso⁴⁴. Un nuovo “paradigma di organizzazione giudiziaria”, dunque, ancor prima che un nuovo paradigma di giudice, come già da altri opportunamente messo in luce⁴⁵. Certo, resta la scarsità delle risorse che il “*case management* all’italiana”⁴⁶ mette sul piatto per gestire il caso e di cui la mediazione demandata rappresenta l’unica freccia, nella faretra del giudice, per indirizzarlo verso un bersaglio diverso dalla sentenza (fatta sempre salva la – rara – eventualità della conciliazione giudiziale)⁴⁷. In prospettiva, tuttavia, mi sembra che l’impulso “culturale” portato dall’art. 5-*quinquies* d.lgs. n. 28/2010 meriti comunque adeguata attenzione, rappresentando un passaggio fondamentale verso qualsiasi futura riforma, di regole o di principi, senza cui, anche nelle più felici esperienze straniere, il rischio è che tutto continui come prima.

Davide Castagno

Ricercatore dell’Università di Torino

criterio di attribuzione di tale componente, rispetto a quelli ordinariamente previsti per la funzione giudiziaria (come previsto dall’art. 1, al. 3, del *Décret n° 2023-768 du 12 août 2023*). Il fatto che, nel corso dei colloqui di valutazione, il ricorso agli strumenti di composizione amichevole debba essere oggetto di esame con il magistrato sottoposto a valutazione è stato ribadito con la *Circulaire CIV/06/2025 du 27 juin 2025 du garde des Sceaux, ministre de la Justice*.

⁴³ Su tale “funzione poliedrica” del giudice, in un nuovo sistema di giustizia integrata, nonché sull’importanza del ruolo degli addetti all’ufficio del processo, v. anche M.F. GHIRGA, *Conciliazione giudiziale e mediazione demandata*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 476, spec. 497 ss.

⁴⁴ Cfr. M. PAYNE, *Case management e servizio sociale. La costruzione dei piani assistenziali individualizzati nelle cure di comunità*, Trento, 1998.

⁴⁵ Così S. DALLA BONTÀ, *Fra mediazione e decisione. La riforma apre ad un nuovo paradigma di giudice?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, p. 21, spec. 25 ss.

⁴⁶ L’espressione è di M.A. LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all’italiana?*, Bologna, 2018, il quale a sua volta sottolinea che con l’istituto della mediazione demandata «si attua un coordinamento tra tentativo alternativo di soluzione della controversia e processo civile» (p. 101).

⁴⁷ Un’altra possibilità, in questo senso, è invero prevista dall’art. 1 d.l. n. 132/2014, recante “trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria”. Tuttavia, oltre a trattarsi di un istituto di fatto mai affermato nella pratica, esso dipende esclusivamente dalla volontà delle parti e non è dunque nella disponibilità del giudice.